

10902/21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -
Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere -
Dott. CARLA PONTERIO - Rel. Consigliere -
Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere -

Oggetto

RISARCIMENTO
PUBBLICO
IMPIEGO

Ud. 11/02/2021 - CC

R.G.N. 24730/2019

Non 10902
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

F.N.

sul ricorso 24730-2019 proposto da:

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA (omissis) , in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) ;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 320/2019 della CORTE D'APPELLO di
TORINO, depositata il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO;

Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 320 pubblicata il 23.5.2019, ha respinto l'appello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, confermando la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso di (omissis) , appartenente all'area del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ed accertato il diritto della stessa al riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'immissione in ruolo, nonché al riconoscimento delle posizioni stipendiali indicate in atti, condannando il Ministero a corrispondere le conseguenti differenze retributive;
2. la Corte di merito ha richiamato il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ed ha evidenziato che la disparità di trattamento riguardante l'anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato non poteva dirsi giustificata da ragioni oggettive. Ha disapplicato, pertanto, la norma di diritto interno dettata dal d.lgs. n. 297 del 1994;
3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base di un unico motivo; (omissis) non ha svolto difese;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..

Considerato che:

5. con l'unico motivo di ricorso il Ministero ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt.

569 e 570 d.lgs. 16/4/1994 n. 297, per avere il giudice di merito errato nell'applicare alla fattispecie i medesimi principi affermati dalla S.C. in relazione alla differente questione della progressione stipendiale in corso di rapporto a termine; ha osservato che la clausola europea lascia un cospicuo margine di discrezionalità in capo agli Stati membri e consente espressamente deroghe per ragioni o motivazioni oggettive; che non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento e che la norma non poteva essere disapplicata dalla Corte d'appello; ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C466/17, Motter, resa in tema di ricostruzione della carriera del personale docente, e sostenuto che gli argomenti utilizzati per affermare la conformità al diritto dell'Unione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 potessero essere estesi anche al personale ATA;

6. questa Corte (Cass. n. 31150 del 28/11/2019), chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato alcune peculiarità della disciplina dettata per il personale non docente della scuola;

7. ha rilevato, in primo luogo, che al personale non docente della scuola non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale» ed, invece, si applica un abbattimento che opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, con l'effetto di penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in

100

ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio;

8. ha osservato che la norma, se poteva dirsi non priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento (analizzato con la sentenza n. 22552/2016 e altre successive) che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione, con definitiva immissione in ruolo, giustificandosi l'abbattimento oltre il primo triennio in relazione al criterio meritocratico (teso a consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica), non ha trovato giustificazione in seguito, poiché, come è stato dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte, le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute;

9. ha evidenziato, quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, che non sussistono ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto

rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Motter, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato.. o, eventualmente, da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»;

10. d'altra parte la totale sovrapposibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 CCNL 1995), tenuto anche conto che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni;

11. nella citata sentenza, quindi, questa Corte ha stabilito che, una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono

disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56);

12. sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto già enunciato da questa Corte nei termini che seguono: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»;

13. nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di lite, in mancanza di svolgimento di attività difensiva da parte della controricorrente;

14. non sussistono le condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso nell'adunanza camerale dell'11.2.2021

Il Presidente


Dott.ssa Adriana Doronzo

Doronzo

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Cirra

Deposita in Cancelleria

Oggi: 23 APR. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Cirra